Prot.

22368 / 532 PN

Messina, 30.10.2017

Spett.le DITTA

## LETTERA DI INVITO

CODICE CIG: 72573781C9 N° GARA: 6889294

OGGETTO: SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E/O BATTERIOLOGICHE SULLE

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNI 2017/2019

**DURATA 24 MESI.** 

IMPORTO B.A.: 161.000,00 di cui €. 1.850,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi degli artt. 35 e 36 comma 2 lettera B) del D. Lgs. n. 50/2016.

Criterio di affidamento: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica e con le modalità previste dall'art. 97 dello stesso decreto.

# **§§§**

In esecuzione della determina dirigenziale n. 224/532PN del 23/10/2017, con la presente lettera di invito, si indice procedura negoziata per l'affidamento dei "Servizio di analisi chimiche e/o batteriologiche sulle acque destinate al consumo umano Anni 2017/2019" – Durata 24 mesi, da aggiudicare mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta con il minor prezzo a sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esclusione automatica e con le modalità previste dall'art. 97 dello stesso decreto.

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla gara in oggetto le cui caratteristiche tecniche sono indicate negli elaborati visionabili presso l'Ufficio Segreteria della Direzione - Viale Giostra-Ritiro - 98152 Messina, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il plico contenente i documenti richiesti e l'offerta dovrà pervenire, a mezzo di raccomandata del servizio postale o tramite Agenzia autorizzata al recapito oppure, ancora, mediante consegna a mano, a pena di esclusione, non avendo alcun valore la data del timbro apposto dall'ufficio postale o agenzia accettante, entro le ore 12.00 del giorno 14.11.2017 al seguente indirizzo: A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. – Ufficio Protocollo – Viale Giostra-Ritiro - 98152 Messina.

Il plico deve essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato su tutti i lembi di chiusura e deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, le indicazioni seguenti: Offerta per la gara del giorno 15.11.2017 relativa all'appalto del "Servizio di analisi chimiche e/o batteriologiche sulle acque destinate al consumo umano Anni

### 2017/2019" - Durata 24 mesi".

In caso di avvalimento, sul plico dovrà essere indicata, inoltre, la Ditta ausiliaria con i seguenti dati: denominazione, sede legale, partita iva, codice fiscale e pec.

In caso di consorzio, sul plico dovrà essere indicata, inoltre, la Ditta con la quale il consorzio intende concorrere con i seguenti dati: denominazione, sede legale, partita iva, codice fiscale e pec.

Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A" - Documentazione" e "B - Offerta economica".

#### Si ricorda inoltre:

- che l'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- che i lavori avranno la durata di giorni 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna si protrarranno fino ad esaurimento somme;
- che i lavori saranno consegnati anche in pendenza della stipula del relativo contratto.

#### PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto dei lavori sopra indicati è affidato a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma, comma 2 lettera B), del D.lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera C) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica e con le modalità previste dall'art. 97 dello stesso decreto.

<u>Criterio di aggiudicazione:</u> l'aggiudicazione avverrà a favore dell'impresa che avrà prodotto l'offerta con il minor prezzo sull'importo posto a base d'asta, espresso mediante ribasso percentuale ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016, con esclusione automatica e con le modalità previste dall'art. 97 dello stesso decreto.

Qualora si reputi che un'offerta sia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016, gli operatori economici forniranno, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta

La gara si intenderà deserta se non perverrà nessuna offerta, pertanto si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.

# NELLA BUSTA "A" DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) Istanza di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
- 2) Documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Delibera dell'Autorità medesima n. 163 del 22 dicembre 2015;
- 3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi e con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il titolare o legale rappresentante dell'Impresa o suo procuratore e tutti i soggetti aventi a qualunque titolo e a prescindere dalla qualifica formale poteri rappresentativi per l'impresa, assumendosene la piena responsabilità dichiarino testualmente, a pena di esclusione: di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla predetta procedura d'appalto di cui all'art. 80, comma 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016;
  OVVERO:



- di non aver subito, ai sensi del **comma 1** suddetto, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- che non sussistano, ai sensi del comma 2 suddetto, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- che, ai sensi del comma 3 suddetto, i motivi di esclusione di cui al comma 1 non sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- di non aver commesso, ai sensi del comma 4 suddetto, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
  - Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.



Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- di non trovarsi, ai sensi del **comma 5** suddetto, in una delle seguenti situazioni, anche riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
  - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
  - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
  - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si èreso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico:
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei con-



fronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Infine si precisa che le dichiarazioni che costituiscono motivo di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono essere obbligatoriamente rese sia dai soggetti che risultino attualmente in carica sia da quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Infine nelle dichiarazioni di cui sopra vengono ricompresi i soggetti per i quali il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima se che le stesse comportino motivi di esclusione.

- 4) Dichiarazione di aver preso conoscenza di tutto quanto contenuto nel CAPITOLATO SPECIA-LE D'APPALTO, di accettazione incondizionata di quanto contenuto e stabilito in esso e, che i prezzi sono congrui anche in relazione all'offerta di ribasso, ivi comprese tutte le condizioni dei lavori in oggetto;
- 5) Dichiarazione di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, che possano influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- 6) Dichiarazione di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza in vigore nel luogo in cui devono essere eseguiti i lavori;
- 7) Dichiarazione sulle posizioni e regolarità contributiva.

Il concorrente dovrà allegare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, , contenente, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

- numeri di matricola o di iscrizione INPS, INAIL, Cassa Edile;
- che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
- ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi.

La Stazione appaltante, a norma dell'art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183, acquisirà d'ufficio le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC). Pertanto, l'aggiudicazione rimane subordinata all'acquisizione della superiore regolarità contributiva.

- 8) Dichiarazione della Capacità Economica e Finanziaria: che l'operatore economico ha effettuato negli ultimi tre esercizi antecedenti l'anno in corso (2014/2015/2016), analogo servizio di analisi chimiche e batteriologiche per le acque destinate al consumo umano, per un importo complessivo non inferiore a euro 200.000,00 al netto dell'IVA, elencando il periodo, l'ente e i relativi importi. Relativamente al requisito di fatturato richiesto, ai sensi dell'art. 83 comma 5 del DLgs 50/2016, si precisa che l'importo è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con comprovata esperienza nel settore oggetto della gara, considerata la delicatezza del servizio da affidare.
- 9) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo specifico settore di attività oggetto del presente appalto. Se trattasi di società dal camerale devono risultare i suoi organi di amministrazione e le persone che la compongono nonché i poteri loro conferiti; in particolare per le S.n.c. dovranno risultare tutti i soci, per le S.a.s. i soci



accomandatari; per le altre società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza;

- 10) Dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 11) Dichiarazione della ditta concorrente: "di obbligarsi, anche in caso di aggiudicazione, a segnalare all'amministrazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione delle fasi di svolgimento della gara o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; di obbligarsi, espressamente, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, etc.)."

La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché qualora la stazione appaltante accerta, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa;

#### 12) Dichiarazione della ditta concorrente:

- "di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà lavori di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti, non saranno autorizzati:
- che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; si impegna a confermare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza."
- 13) Dichiarazione della ditta concorrente: "di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, sicché prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il patto di integrità e qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi precisi e concordanti, saranno applicate sanzioni previste dalle norme vigenti".
- 14) Dichiarazione da parte della concorrente di "potere iniziare i lavori immediatamente dalla data di comunicazione di aggiudicazione";
- 15) Recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica certificata al quale il responsabile del servizio deve effettuare eventuali comunicazioni e/o disposizioni;
- 16) L'aggiudicatario ha l'obbligo di indicare, ai sensi della legge 136/2010, un numero di conto corrente dedicato sul quale l'Azienda farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

  L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni da effettuarsi
  - esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;

### 17) Cauzione provvisoria

Produrre, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito con le modalità previste dal comma 2 al comma 8 del predetto articolo;

In caso di R.T.I., i requisiti di cui al punto 3), 7) e 9), dovranno essere posseduti da ciascun componente, mentre i requisiti di cui al punto 8) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, tenendo presente che la capogruppo-mandataria dovrà possedere almeno il 60% di quanto richiesto complessivamente e le mandanti dovranno possedere ciascuna almeno il 20%; Le dichiarazioni di cui ai punti dal 3) al 8), possono essere corredate da unica fotocopia di documento di identità valido, devono essere sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura.

Si specifica infine che in caso l'impresa volesse avvalersi del <u>SUBAPPALTO</u>, <u>sarà obbligata a dichiararlo nell'istanza di partecipazione alla gara</u> e che l'eventuale subappalto, non potrà superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

# NELLA BUSTA "B" DEVE ESSERE CONTENUTO, A PENA DI ESCLUSIONE, IL SEGUENTE DOCUMENTO:

Offerta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore contenente l'indicazione, in cifre ed in lettere, della percentuale, espressa con quattro cifre decimali, di ribasso sull'importo indicato a base d'asta.

L'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa ed è omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nella lettera di invito. I relativi prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, spese e corrispettivi necessari per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.

In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Ente.

L'offerta presentata ed i relativi prezzi devono essere adeguati e sufficienti tenendo conto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. di categoria e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Nella stessa offerta economica vanno indicati sia gli oneri per la sicurezza da interferenze (nella misura predeterminata dall'AMAM) che gli oneri per la sicurezza da rischio specifico per la Ditta offerente anche nel caso i cui gli stessi fossero di importo nullo.

L'incompletezza, l'irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta dalla presente lettera di invito, comporterà l'esclusione della Ditta offerente.

Si procederà alla aggiudicazione anche quando fosse pervenuta o rimasta in gara una sola offerta valida e, nel caso di offerte uguali, si procederà a norma di legge mediante sorteggio.

La gara sarà esperita, il giorno **15.11.2017** alle ore **10.00** presso la sede Aziendale, Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina.

